Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 24 febbraio 1958** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 17 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1957
registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 304

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

DALL'ORCO Cesare di Leonardo e di Fendis Marta, classe 1924, da Terni, partigiano combattente (*alla memoria*) — Studente ventenne costretto ad arruolarsi in un reparto repubblichino, immediatamente disertava passando nelle file partigiane. Sempre primo tra i primi nel corso di numerose azioni era di esempio a tutti per entusiasmo, ardimento e sprezzo del pericolo. Ferito con altri compagni nel corso di un combattimento visto il nemico gettarsi su questi e barbaramente colpirli, dopo aver tentato inutilmente di difenderli preferiva togliersi la vita piuttosto che cadere vivo nelle sue mani. — Zona di Genova, 30 dicembre 1944.

Decreto 17 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1957
registro n 9 *Presidenza, foglio n* 314

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

FONTANELLA Elio di Oreste e di Gronda Sara da Strona (Vercelli), classe 1924, partigiano combattente (*alla memoria*) — Sempre primo fra i primi, fu in ogni circostanza di esempio ai suoi compagni per slancio, ardimento e sprezzo del pericolo In servizio di guardia, affrontava con il fuoco un reparto nemico che cercava di attaccare di sorpresa la sua formazione Ferito la prima volta continuava a combattere finchè cadeva sopraffatto dal nemico in forza. — Curino Santa Maria, 8 maggio 1944.

(569)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 febbraio 1958, n. 39.
Conglobamento totale del trattamento economico del personale delle ricevitorie del lotto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli 89, 91, 95, 99 del regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, sono modificati come segue:

Art. 89. — « I gestori delle ricevitorie sono retribuiti con aggio graduale sulle somme riscosse nell'esercizio finanziario, determinato nelle seguenti misure:

sulle prime lire 1 500.000	28 %
da lire 1.500.001 a lire 5.000.000 . .	3,70 %
da lire 5.000.001 a lire 10.000.000 . .	1,85 %
oltre lire 10 000.000	1,55 % »

Art. 91. — « La quota d'aggio, al termine di ogni esercizio finanziario, viene integrata fino a raggiungere la somma di lire 488.925 quando risulti inferiore a tale somma.

Dopo due esercizi finanziari consecutivi di integrazione l'Amministrazione potrà sopprimere la ricevitoria o trasformarla in collettoria ».

Art. 95. — « Le spese di gestione delle ricevitorie sono a carico dei gestori, escluse quelle per gli stampati, che sono forniti dall'Amministrazione.

L'Amministrazione provvede al rimborso delle spese suddette, in modo forfettario, nella misura del 60 per cento dell'aggio lordo spettante, diminuito di lire 220 mila, per le ricevitorie la cui riscossione dell'esercizio finanziario non sia superiore a lire 10 milioni, e nella misura del 50 per cento dell'aggio lordo spettante, diminuito di lire 220.000, per le ricevitorie con riscossione oltre lire 10 milioni annui.

Alle ricevitorie che, pur superando i 10 milioni di riscossione all'anno, non raggiungono, con la percentuale del 50 per cento, la medesima quota percepita dalle ricevitorie con riscossione inferiore ai 10 milioni, viene corrisposta la differenza.

Il relativo importo sarà prelevato insieme con gli acconti di aggio.

L'Amministrazione del lotto può provvedere direttamente all'affitto dei locali delle ricevitorie. Occorrendo, i fondi necessari sono anticipati dal Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto ».

Art. 99. — « I ricevitori e gli aiuti ricevitori che hanno la gestione di una ricevitoria contribuiscono al Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto con una ritenuta generale sull'80 per cento del rispettivo aggio e tredicesima mensilità nella seguente misura:

dell'8 per cento per le ricevitorie di 1ª classe;
del 7 per cento per le ricevitorie di 2ª classe;
del 6 per cento per le ricevitorie di 3ª classe;
del 5 per cento per le ricevitorie di 4ª classe.

Gli aiuto ricevitori che non hanno la gestione di una ricevitoria e i commessi avventizi contribuiscono con una ritenuta pari al 5 per cento dell'80 per cento della retribuzione iniziale prevista per il personale che presta servizio per la intera settimana. Detta ritenuta graverà per metà a carico del ricevitore, che deve versare mensilmente al Fondo l'intero contributo salvo rivalsa della quota a carico del personale.

I contributi versati dagli iscritti al Fondo non sono rimborsabili agli interessati per alcun motivo, eccetto il caso di errori materiali.

Le vincite al lotto sono soggette ad una ritenuta dell'1 per cento in favore del Fondo suddetto ».

Art. 2.

L'art. 191 del regolamento sul lotto pubblico, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, è così modificato:

Art. 191. — « I gestori debbono corrispondere al personale dipendente la retribuzione mensile lorda nella seguente misura:

a) all'aiuto ricevitore che presta servizio per tutta la settimana lire 39.250;

b) all'aiuto ricevitore che presta servizio per quattro giorni alla settimana lire 26.200;

c) all'aiuto ricevitore che presta servizio per tre giorni alla settimana lire 19.650.

Le retribuzioni di cui sopra sono suscettibili di sei aumenti periodici, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale, per ogni biennio di effettivo servizio prestato, senza demerito, anche da reggente. Gli aumenti periodici si calcolano sulla retribuzione dell'aiuto ricevitore che presta servizio per tutta la settimana e si applicano proporzionalmente sulle retribuzioni relative all'effettiva prestazione settimanale.

Nella prima applicazione delle norme di cui al comma precedente, gli aumenti periodici decorrono dal 1° luglio 1956, valutando per la determinazione degli scatti l'effettivo servizio continuativo prestato anteriormente alla predetta data.

La spesa per il personale di cui sopra è prelevata dai gestori mensilmente dalla riscossione della ricevitoria portandola a discarico sul conto di cui all'art. 238 del regolamento ».

Art. 3.

La 13ª mensilità lorda spettante ai gestori è pari ad un dodicesimo dell'importo dell'aggio lordo liquidato ai sensi degli articoli 89 e 91 della legge sul lotto, quali risultano modificati dalla presente legge.

L'ammontare di essa non può superare lire ottantamila.

L'importo della 13ª mensilità lorda agli aiuto ricevitori è pari ad una mensilità lorda di retribuzione, stabilita in base all'art. 191 del regolamento sul lotto, quale risulta modificato dalla presente legge, con esclusione di qualsiasi altro assegno.

Art. 4.

Nei confronti del personale previsto dalla presente legge la ritenuta per la costruzione delle case ai lavoratori (gestione I.N.A.-Casa) è calcolata, quando dovuta, esclusivamente sull'80 per cento dell'ammontare netto della retribuzione, con le aliquote indicate nell'art. 5, lettera *b*), e nell'art. 9 ultimo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Art. 5.

L'art. 94 del regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, è soppresso.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1956.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 4 febbraio 1958, n. **40**.

Modifiche alla legge sul lotto in materia di personale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 73 della legge sul lotto 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741, e dall'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 717, è sostituito dal seguente:

« L'organico del personale addetto a prestare servizio nelle ricevitorie del lotto in qualità di aiuto ricevitore è fissato nel numero massimo complessivo di 2800 unità.

Gli aiuto ricevitori vengono assegnati alle ricevitorie, tenuto conto dell'importanza di esse, in relazione al numero delle giuocate ed all'importo degli incassi ».

Art. 2.

Nella prima attuazione della presente legge, i posti di aiuto ricevitore sono conferiti mediante concorso riservato:

a) ai commessi avventizi del lotto che esplicano mansioni di aiuto ricevitori, anche se sprovvisti del titolo di studio previsto dall'art. 172, comma quinto, del regolamento sul lotto approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, ma forniti della licenza della scuola elementare, purchè di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 55;

b) al personale volontario che, debitamente autorizzato dall'Intendenza di finanza, presta servizio nelle ricevitorie del lotto con retribuzione a carico del gestore, a condizione che sia provvisto di licenza di scuola media inferiore e abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Al personale volontario non può essere conferito più di un decimo dei posti messi a concorso.

Il concorso è bandito con decreto del Ministro per le finanze, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale del lotto.

Art. 3.

Per la presentazione delle domande e dei documenti e per l'ammissione al concorso si applicano le norme degli articoli 175, 176 e 177, primo comma, del vigente regolamento sul lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni.

Il concorso si svolge per esami consistenti in una prova scritta ed una orale. La prova scritta consiste nella compilazione ed illustrazione di un prospetto statistico o di un elaborato contabile che costituisce anche saggio di scrittura. La prova orale verte sulle disposizioni che regolano il servizio del lotto.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice, nominata dal Ministro per le finanze, è composta dall'ispettore generale, capo dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, che presiede, e da tre funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione, in servizio presso l'Ispettorato medesimo.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, in servizio presso l'Ispettorato suddetto.

Art. 5.

La prova scritta si svolge contemporaneamente nelle città ove trovansi le sedi di estrazione; quella orale sarà sostenuta a Roma presso il Ministero delle finanze, Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Per lo svolgimento della prova scritta presso le sedi di estrazione, eccettuata quella di Roma, è costituito un Comitato di vigilanza presieduto dall'Intendente di finanza e composto da un funzionario designato dal Ministero e da altri due di cui uno di ragioneria, designati dall'intendente.

Funge da segretario un funzionario dell'Intendenza.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che riportino una votazione di almeno sei decimi nella prova scritta. Nella prova orale i candidati devono conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta e in quella orale.

Ai candidati che nelle due prove ottengano una votazione complessiva non inferiore ai dodici ventesimi, sono attribuiti, ai fini del collocamento nella graduatoria di merito del concorso, da uno a tre punti, a seconda dell'importanza del titolo di studio posseduto, purchè non inferiore alla licenza di istituto d'istruzione secondaria di primo grado e, se commessi avventizi, mezzo punto per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio non di ruolo prestato. Complessivamente, il punteggio in aggiunta alla votazione per le prove di esame non può superare i cinque decimi.

La graduatoria generale di merito è formata secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato, e quello dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti o titoli di precedenza. Per l'approvazione e per la pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso nonchè per gli eventuali reclami si applicano le norme di cui al primo e secondo comma dell'art. 178 del citato regolamento sul lotto.

I vincitori del concorso saranno nominati aiuto ricevitori e saranno assegnati a prestare servizio nelle ricevitorie del lotto delle località che stabilirà il Ministero delle finanze.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di nominare aiuto ricevitori, per rinuncia dei vincitori del concorso o per posti resi vacanti, i candidati dichiarati idonei, non oltre però il termine di sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

I commessi avventizi alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultanti vincitori del concorso di cui all'art. 2 e quelli che non intendano o non possano parteciparvi, saranno inquadrati in un ruolo aggiunto con la qualifica di « aiuto ricevitori aggiunti », previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Nell'ordine di inquadramento saranno collocati per primi i candidati risultati idonei nel concorso, e non nominati aiuto ricevitori ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5, secondo il posto di graduatoria, e successivamente tutti gli altri secondo la data di autorizzazione a prestare servizio con oneri a carico dell'Amministrazione.

Salva l'osservanza delle disposizioni per le assunzioni degli invalidi di guerra, un terzo dei posti disponibili nella qualifica di aiuto ricevitori è conferito almeno una volta all'anno mediante esame consistente in un colloquio vertente su materia di servizio, al personale del ruolo aggiunto che non abbia superato il 55° anno di età.

L'ammissione all'esame avviene a condizione che il candidato ne sia ritenuto meritevole per operosità, diligenza e condotta lodevole, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione.

Ai candidati che abbiano conseguito la idoneità, per avere riportato nel colloquio un voto non inferiore a sei decimi, è attribuito, sino ad un massimo di cinque punti, un quinto di punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio prestato a partire dalla data di autorizzazione di cui al secondo comma del presente articolo. La somma dei voti del colloquio e di quelli per l'anzianità determina il punteggio complessivo per il posto nella graduatoria.

Il personale inquadrato nei ruoli aggiunti continua a godere del trattamento dei commessi avventizi, già equiparato a quello degli aiuto ricevitori, anche per quanto riguarda l'iscrizione al « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 4 febbraio 1958, n. 41.

Agevolazioni fiscali in materia d'imposta generale sull'entrata sul bestiame suino ed ovino macellato per il consumo familiare dei proprietari allevatori diretti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'imposta generale sull'entrata dovuta, a mente della legge 4 febbraio 1956, n. 33, sul bestiame suino macellato dagli allevatori diretti e destinato totalmente al consumo familiare del proprietario, è stabilita nella misura fissa di lire 250 a capo.

Per il bestiame ovino che, alle medesime condizioni del precedente comma, venga macellato e destinato esclusivamente ad uso familiare, l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura di lire 200 a capo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 6 febbraio 1958, n. 42.

Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente Acquedotti Siciliani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire un miliardo e 500 milioni da assegnare all'Ente Acquedotti Siciliani e da erogarsi in tre rate uguali negli esercizi 1957-58, 1958-59 e 1959-60, per provvedere, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, al finanziamento delle opere indicate alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 1 della legge istitutiva 19 gennaio 1942, n. 24.

La relativa spesa sarà inscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni per ciascuno dei tre esercizi suddetti.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 2.

All'onere di lire 500 milioni, da stanziare nell'esercizio 1957-58, si provvederà riducendo di pari importo il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — TOGNI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 7 febbraio 1958, n. 43.

Ruoli organici dei sottufficiali, graduati e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'organico dei sottufficiali, graduati e allievi guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stabilito come segue:

marescialli di 1ª classe	n.	2.148
marescialli di 2ª e 3ª classe	»	3.496
brigadieri	»	4.092
vice brigadieri	»	4.589
appuntati	»	7.933
guardie scelte, guardie e allievi guardie	»	50.692
Totale	n.	72.950

Le guardie scelte non possono superare il contingente di 7000 unità. Nell'organico di cui al p imo comma sono compresi gli appartenenti alla banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 2.

In dipendenza dell'organico di cui all'art. 1, le guardie scelte di pubblica sicurezza in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la denominazione di appuntato.

Agli appuntati di pubblica sicurezza si applicano le disposizioni vigenti relative alle guardie scelte di pubblica sicurezza contenute nel regolamento del Corpo approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e successive modificazioni.

Art. 3.

Alle guardie di pubblica sicurezza, con almeno sei anni di lodevole servizio, può essere conferita la qualifica di guardia scelta.

Alle guardie scelte compete il medesimo trattamento economico spettante alle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 4.

Nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui alla presente legge sono assorbiti i posti in temporaneo soprannumero di cui al decreto-legge luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 601, e all'art. 2, secondo comma, della legge 11 luglio 1956, n. 699.

Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 105; il secondo comma dell'art. 1 della legge 3 ottobre 1951, n. 1126; l'art. 4 della legge 11 luglio 1956, n. 699 e il terzo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni che stabiliscono determinati contingenti per le specialità del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 5.

Oltre alle unità di organico di cui all'art. 1, potrà essere mantenuto ed assunto presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza personale in servizio temporaneo nel grado di guardia per un contingente non superiore a 2500 unità. A detto personale si applicano le disposizioni della legge 3 ottobre 1951, n. 1126, e, in caso di nomina a guardia in ruolo, quelle dell'art. 5 della legge 11 luglio 1956, n. 699

In tale contingente è compreso, sino ad esaurimento, il personale, esclusi gli ufficiali, di cui all'art. 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699.

Art. 6.

Il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere, secondo l'ordine di anzianità e nei limiti dei posti di organico disponibili, all'inquadramento in ruolo di tutto il personale assunto in servizio temporaneo di polizia nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126.

La sistemazione in ruolo, autorizzata con il precedente comma è disposta nel grado di guardia, qualunque sia stato il grado rivestito durante il servizio temporaneo, previa frequenza, con esito favorevole, di apposito corso d'istruzione presso le Scuole di polizia Al personale inquadrato in ruolo si applicano le disposizioni dell'art. 5 della legge 11 luglio 1956, n 699.

In relazione al numero del personale in servizio temporaneo di polizia, assunto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15 e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126, escluso quello mantenuto in servizio ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge 11 luglio 1956, n. 699, sono lasciati scoperti, distintamente per gradi, altrettanti posti nell'organico di cui al precedente art. 1 e nel contingente di cui al l'art. 5, fino a che detto personale non ottenga l'inquadramento in ruolo in applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti comma.

Art. 7.

Le unità di personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che risultino in eccedenza rispetto ai contingenti stabiliti nella presente legge, saranno riassorbite con le prime successive vacanze.

Art. 8.

Per i primi due concorsi che saranno banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge per l'avanzamento al grado di vicebrigadiere, i limiti di età stabiliti dalle vigenti disposizioni sono elevati di anni due.

Art. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'esercizio finanziario 1957 58 in lire 490 milioni, si provvederà a carico del capitolo n. 70 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il medesimo esercizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*. GONELLA

LEGGE 11 febbraio 1958, n 44.

Disposizioni transitorie per l'applicazione della legge 1° ottobre 1951, n. 1084, riguardante le aziende farmaceutiche municipalizzate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I direttori comunque incaricati delle aziende farmaceutiche municipalizzate, in funzione all'entrata in vigore della legge 1° ottobre 1951, n 1084, possono essere confermati nel posto e riconfermati ai sensi dell'art 4 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, qualora si tratti di complessi che abbiano carattere di azienda farmaceutica ad attività produttiva oltrechè distributiva, semprechè la responsabilità dell'esercizio delle singole farmacie, ai sensi dell'art. 119 del testo unico delle leggi sanitarie, sia devoluta ad un farmacista regolarmente iscritto all'albo professionale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 12 febbraio 1958, n. 45.
Direzione, vigilanza e coordinamento delle attività riguardanti la scuola popolare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La direzione, la vigilanza e il coordinamento delle attività riguardanti la scuola popolare, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1953, n. 326, sono esercitati, alle dipendenze del Ministro, da un direttore generale appartenente al ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Detto ruolo è pertanto aumentato di un posto di direttore generale.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue L. 3.750 000 si provvederà a carico del capitolo n. 304 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1957 58 e di quello corrispondente per il successivo esercizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 15 febbraio 1958, n 46.
Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, sono collocati a riposo al compimento del 65° anno di età.

I salariati di ruolo delle Amministrazioni predette sono collocati a riposo al compimento del 65° anno di età, se uomini e del 60° anno di età, se donne.

I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione dei precedenti commi hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del limite di età.

Nulla è innovato alle norme vigenti che stabiliscono limiti fissi di età per il collocamento a riposo di dipendenti civili dello Stato che appartengano a particolari categorie, nè a quelle che stabiliscono per il personale insegnante una particolare decorrenza della cessazione dal servizio.

Per il personale di cui al primo e secondo comma, collocato a riposo per limiti di età, il servizio effettivo minimo per aver diritto a pensione è stabilito in anni quindici.

La pensione è commisurata, fino al 30 giugno 1958, al 33,50 per cento, 35,20 per cento, 36,90 per cento, 38,60 per cento e 40,30 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepiti e degli altri eventuali assegni pensionabili, rispettivamente, per 15, 16, 17, 18 o 19 anni di servizio utile.

A partire dal 1° luglio 1958 le percentuali di cui al precedente comma sono elevate, rispettivamente, al 35 per cento, 36,80 per cento, 38,60 per cento, 40,40 per cento e 42,20 per cento.

Art. 2.

Resta fermo il diritto degli impiegati civili di essere collocati a riposo su domanda al compimento del 40° anno di servizio utile e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni.

Resta del pari ferma la facoltà dell'Amministrazione di collocare a riposo, d'ufficio, l'impiegato quando abbia compiuto quaranta anni di servizio effettivo e negli altri casi in cui tale facoltà sia prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Gli impiegati civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, cessano dal servizio al compimento del 65° anno di età.

I salariati non di ruolo delle Amministrazioni predette cessano dal servizio al compimento del 65° anno di età, se uomini e del 60° anno di età, se donne.

Si applica il disposto del terzo e quarto comma dell'art. 1.

Art. 4.

Il personale di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia superato i limiti di età ivi previsti o che li raggiungerà entro un quinquennio da tale data, senza aver compiuto 40 anni di servizio effettivo, può essere trattenuto in servizio fino al compimento del periodo anzidetto e, comunque, per non oltre un quinquennio dalla data sopraindicata e sempre chè non superi i 70 anni di età.

Il personale di cui al primo e al secondo comma dell'art. 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia superato i limiti di età previsti dall'articolo medesimo, o li raggiungerà entro un triennio da tale data, senza aver compiuto venti anni di servizio effettivo, è trattenuto in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità.

Art. 5.

Il provvedimento che dispone la nomina a posto di ruolo negli impieghi statali deve contenere l'attestazione che l'impiegato abbia reso la dichiarazione prescritta dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici. I documenti comprovanti la prestazione dei predetti servizi, ove non siano stati allegati alla dichiarazione, devono essere

presentati entro il termine perentorio di due anni dalla data del decreto di nomina in ruolo. La decadenza non opera quando l'interessato dimostri di avere, almeno due mesi prima della scadenza del suddetto termine, richiesto in forma legale la documentazione necessaria e di non averla ottenuta.

I dipendenti statali in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali non abbiano ancora presentato la dichiarazione dei servizi indicati al precedente comma, debbono rilasciarla, corredata dei documenti comprovanti la prestazione dei servizi stessi, entro due anni dalla data suddetta.

Coloro che cessano dal servizio entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno facoltà di presentare la dichiarazione documentata, di cui al precedente comma, fino a 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio. In caso di morte del dipendente statale prima della scadenza del biennio gli aventi diritto a pensione di riversibilità possono presentare la predetta dichiarazione entro il termine di 90 giorni dalla data del decesso.

Art. 6.

La domanda per ottenere il riscatto dei servizi non di ruolo ai fini del trattamento di quiescenza deve essere presentata, pena la decadenza, almeno tre anni prima del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo. Lo stesso termine si applica per tutti i servizi o periodi che sono riscattabili o riconoscibili soltanto a domanda.

I servizi che, ai sensi delle disposizioni in vigore, sono riscattabili oppure riconoscibili a domanda possono essere ammessi a riscatto o a riconoscimento soltanto se sono stati dichiarati e documentati ai sensi del precedente art. 5.

Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine di cui al primo comma, la domanda di riscatto o di riconoscimento deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla cessazione stessa.

Gli aventi diritto possono presentare domanda di riscatto entro 90 giorni dal decesso del dipendente statale, anche se questi sia incorso nella decadenza di cui al primo comma.

Nei casi in cui, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sia già scaduto il termine contemplato al primo comma o manchino meno di due anni alla scadenza del termine stesso, la domanda di riscatto o di riconoscimento deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un biennio dalla data suddetta. In ogni caso tale domanda non può essere presentata oltre il 90° giorno dalla cessazione dal servizio.

Nulla è innovato alle disposizioni in vigore che, per particolari categorie di personale, prevedono che la domanda di riscatto o di riconoscimento debba essere presentata entro un termine più breve di quello stabilito nel primo comma del presente articolo.

Il riscatto dei servizi non di ruolo è disposto con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti. Entro 90 giorni dalla data della comunicazione del decreto, con il quale si concede o si nega il riscatto, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti. Il procuratore generale presso la Corte dei conti può presentare ricorso entro 90 giorni dalla data di registrazione del decreto di riscatto.

E' abrogato l'art. 4 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704.

Art. 7.

Il personale dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, al quale sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi di perfezionamento, può domandare il riscatto, totale o parziale, del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza.

Possono essere riscattati, ai sensi del precedente comma, i periodi di studio decorrenti dall'inizio dell'anno accademico d'iscrizione, che non siano contemporanei a servizi civili o militari, di ruolo o non di ruolo, prestati alle Amministrazioni statali di cui al primo comma.

Il personale che chiede il riscatto dei periodi di studio ai sensi del presente articolo è tenuto al pagamento del contributo previsto dalle disposizioni vigenti sul riscatto dei servizi ai fini di pensione. Qualora la domanda di riscatto sia presentata entro due anni dalla data da cui ha effetto la presente legge, il contributo di riscatto sarà calcolato con riferimento allo stipendio iniziale della carriera di appartenenza previsto dalle tabelle vigenti alla data di presentazione della domanda.

Art. 8.

L'Amministrazione competente deve predisporre il decreto di collocamento a riposo del dipendente statale per compimento del limite di età e quello di liquidazione definitiva del trattamento di quiescenza in modo da trasmetterli, con il ruolo di pagamento, almeno tre mesi prima del raggiungimento del limite suddetto alla competente Ragioneria centrale. Detto ufficio e la Corte dei conti devono provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza almeno trenta giorni prima della data di cessazione dal servizio.

Art. 9.

All'atto della cessazione dal servizio il decreto di liquidazione del trattamento di quiescenza e il libretto (certificato d'iscrizione), ove non ostino particolari motivi, sono consegnati dal capo dell'Amministrazione, o dell'Ufficio da cui l'interessato dipende, direttamente al titolare, che deve rilasciarne ricevuta con l'indicazione della data. In tal caso all'autenticazione della firma, che il pensionato deve apporre sul libretto, provvede il funzionario che ne effettua la consegna.

L'Ufficio provinciale del Tesoro, al ricevimento delle partite di pensioni per le quali risulti che la consegna del decreto e del libretto è stata eseguita con le modalità di cui al precedente comma, dispone l'inizio dei pagamenti, e dà comunicazione della liquidazione della pensione al sindaco del Comune di residenza del pensionato. Il sindaco deve fornire assicurazione al predetto Ufficio di aver preso nota nei registri anagrafici del Comune della qualità di pensionato del titolare del libretto.

Art. 10.

La concessione del trattamento di liquidazione provvisoria della pensione prevista dall'art. 23 della legge 20 aprile 1949, n. 221, è consentita, per le pensioni

dirette, nei soli casi in cui per particolari motivi non si sia potuto provvedere alla liquidazione definitiva nei termini di cui al precedente art. 8.

A favore degli insegnanti elementari — e degli aventi diritto, nei casi di decesso dell'insegnante in attività di servizio — la concessione dell'eventuale trattamento provvisorio di pensione ha luogo mediante ruolo di pagamento emesso dai provveditorati agli studi e dato in carico agli Uffici provinciali del Tesoro. Detto ruolo è comunicato alla Corte dei conti per il riscontro consuntivo.

Art. 11.

La vedova del dipendente civile, impiegato o salariato di ruolo, deceduto dopo aver maturato venti anni di servizio effettivo, ha diritto alla pensione di riversibilità quando il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio.

Ha, inoltre, diritto a pensione di riversibilità la vedova del pensionato a condizione che il matrimonio, qualora sia posteriore alla cessazione dal servizio, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di età e sia durato almeno due anni e se la differenza di età tra i due coniugi non sia maggiore di anni venti. Si prescinde dalle suddette condizioni qualora dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma.

Il limite di 72 anni di cui al precedente comma è elevato a 75 anni per i titolari di pensioni privilegiate ordinarie, ferme restando le altre condizioni previste dal comma stesso.

La pensione non spetta alla vedova quando sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per sua colpa. In tal caso, ove sussista lo stato di bisogno, è corrisposto alla vedova un assegno alimentare pari al 20 per cento della pensione diretta; qualora esistano orfani il predetto assegno alimentare non può superare la differenza fra l'importo della pensione di riversibilità che sarebbe spettata alla vedova con orfani ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione e l'importo della pensione dovuta agli orfani.

Alla vedova del dipendente civile, impiegato o salariato di ruolo, deceduto dopo dodici mesi e prima di venti anni di servizio effettivo, spetta una indennità per una volta tanto nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

In caso di decesso della moglie dipendente civile, o pensionata, la pensione spetta al marito quando questi sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro, risulti a carico della moglie ed abbia contratto matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i 50 anni di età. In tal caso la pensione è liquidata applicando le percentuali vigenti per la vedova; qualora poi sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per colpa del marito, si osserva il disposto del precedente quarto comma.

La pensione prevista dal precedente comma e l'assegno alimentare di cui al quarto comma si perdono nel caso che il titolare passi ad altre nozze.

Art. 12.

Hanno diritto a pensione, purchè minorenni e, se femmine, a condizione che siano inoltre nubili, gli orfani che siano figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio, qualunque sia il tempo in cui il matrimonio è stato contratto, i figli legittimati per decreto, gli adottivi e i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, del dipendente civile di ruolo, deceduto dopo almeno venti anni di servizio effettivo, o del pensionato.

La pensione è dovuta anche agli orfani maggiorenni e alle orfane nubili maggiorenni, inabili a proficuo lavoro, conviventi a carico del dipendente civile di ruolo o del pensionato e nullatenenti. Sono equiparate alle orfane nubili le orfane vedove che si trovino nelle condizioni predette e che risultino conviventi a carico del dipendente civile di ruolo o del pensionato da almeno cinque anni dopo la morte del marito.

Non si considerano nullatenenti gli orfani maggiorenni che usufruiscano di un reddito superiore alle lire 240.000 annue tenendo conto di eventuale altra pensione o analogo assegno loro spettante o appartengano a nucleo familiare il cui reddito accertato ai fini della imposta complementare superi un milione di lire all'anno.

Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli affiliati qualora non vi siano figli legittimi aventi diritto a pensione di riversibilità.

L'atto legale di riconoscimento o la domanda per la dichiarazione giudiziale di paternità dei figli naturali devono essere anteriori al decesso del dipendente o del pensionato. Il decreto di adozione o di affiliazione deve essere anteriore alla data di compimento del 60° anno di età da parte del dipendente o del pensionato.

Qualora non sopravvivano, nè il coniuge, nè figli, aventi diritto alla pensione, la riversibilità spetta, nella stessa misura stabilita per la vedova, al padre o, in mancanza, alla madre, qualora abbiano un'età superiore ad anni sessanta oppure siano inabili al lavoro proficuo, siano nullatenenti e risultino a carico del deceduto. Si applica per la condizione di nullatenenza, il disposto del precedente terzo comma. In mancanza dei genitori legittimi sono equiparati ad essi gli adottanti, in mancanza di questi i genitori naturali, ed in mancanza anche di questi gli affilianti.

La pensione spetta, in mancanza di altri aventi diritto, alle sorelle e ai fratelli inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro conviventi a carico dell'impiegato.

Art. 13.

Le condizioni per la concessione della pensione di riversibilità debbono sussistere al momento del decesso del dipendente o del pensionato e, nel caso in cui vengano a cessare, la pensione viene revocata.

Art. 14.

Nel caso in cui il pensionato trattenuto in servizio ai sensi del secondo comma dell'art. 4 deceda dopo il quindicesimo anno di servizio effettivo e prima del ventesimo anno di detto servizio, non si fa luogo alla liquidazione dell'indennità una volta tanto, e spetta agli aventi diritto la pensione di riversibilità da determinarsi sulla base della corrispondente pensione diretta calcolata ai sensi degli ultimi due commi dell'art. 1.

Art. 15.

Ai fini della riversibilità della pensione in favore delle vedove o degli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali cessati dal servizio in applicazione delle disposizioni concernenti la riduzione dei quadri delle Forze armate

o che comunque abbiano fruito del particolare trattamento economico di sfollamento in base ad altre disposizioni, si considera tempestivo il matrimonio contratto anteriormente alla data in cui sarebbe stato raggiunto, nel grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio e nel ruolo di appartenenza, il normale limite di età.

Art. 16.

Nel caso in cui le pensioni spettanti alla vedova ed agli orfani in base alle disposizioni legislative emanate prima della data da cui ha effetto la presente legge siano di importo superiore alla quota loro dovuta in seguito alla estensione del diritto a pensione alle categorie contemplate nel precedente art. 12, la differenza è conservata a titolo di assegno personale. Detto assegno è calcolato tenendo conto degli aumenti previsti dalla legge 11 luglio 1956, n. 734, ed è riassorbibile in occasione di successivi aumenti.

Art. 17.

La pensione di riversibilità spetta agli aventi diritto, a norma dei precedenti articoli, anche se il pensionato sia deceduto prima della entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

E' concesso diritto a pensione alle figlie nubili maggiorenni dell'impiegato o del pensionato deceduto prima della entrata in vigore della presente legge, che siano state conviventi a carico dello stesso all'atto del decesso e che alla data del 1° gennaio 1958 siano inabili al lavoro proficuo e siano nullatenenti anche se le condizioni della inabilità al lavoro e di nullatenenza non sussistevano alla data di morte dell'impiegato o del pensionato.

Art. 19.

La norma di cui al secondo comma dell'art. 11, relativamente alla differenza di età tra i coniugi, non si applica ai matrimoni già contratti prima della pubblicazione della presente legge.

Art. 20.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1958.

Coloro che, anteriormente alla suddetta data, sono venuti a trovarsi nelle condizioni previste dai precedenti articoli hanno diritto, a domanda, ai nuovi benefici concessi dalla presente legge. Tali benefici decorrono dalla data stabilita dal precedente comma se la domanda è presentata all'Amministrazione statale competente entro il 31 dicembre 1958 e, negli altri casi, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 21.

Le norme contenute nella presente legge, ricorrendo le stesse condizioni ivi previste, si applicano anche nei confronti degli aventi diritto a seguito di decesso degli ufficiali, sottufficiali o militari di truppa e del personale delle Ferrovie dello Stato, fatte salve le particolari più favorevoli disposizioni in vigore.

Art. 22.

All'onere di 4 miliardi derivante nell'esercizio finanziario 1957-58 dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 23.

Tutte le disposizioni incompatibili con le norme della presente legge sono abrogate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1958, n. 47.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Ancelle della Sacra Famiglia, con sede in Cagliari.

N. 47. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Ancelle della Sacra Famiglia, con sede in Cagliari.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111 *foglio n.* 49 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1958, n. 48.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Premio Carlo Businco », istituita presso l'Università degli studi di Bologna.

N. 48. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione « Premio Carlo Businco », istituita presso l'Università degli studi di Bologna e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 52. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 febbraio 1958.

Sostituzione di un membro del Consiglio direttivo preposto alla Gestione INA-Casa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, prorogata con legge 26 novembre 1955, n. 1148, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per i lavoratori;

Visto il proprio decreto in data 6 novembre 1956, con il quale si è provveduto alla ricostituzione del Consiglio direttivo preposto alla Gestione INA Casa;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla sostituzione del dott. Giovanni Carapezza nel suo incarico di rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in seno al Comitato predetto;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

Il dott. Alfredo Fragomeni è nominato membro del Consiglio direttivo preposto alla Gestione INA-Casa in sostituzione del dott. Giovanni Carapezza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1958

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ZOLI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
GUI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

(919)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1958.

Sostituzione del segretario del Comitato di attuazione del Piano per l'incremento dell'occupazione operaia mediante la costruzione di case per lavoratori.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1949, n. 43, prorogata con legge 26 novembre 1955, n. 1148;

Visto l'art. 6 del regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436;

Visto il proprio decreto in data 6 novembre 1956, con il quale il dott. Alfredo Fragomeni è stato nominato segretario del Comitato di attuazione del Piano per l'incremento dell'occupazione operaia mediante la costruzione di case per lavoratori;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto dott. Fragomeni chiamato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Alessandro Barsotti è nominato segretario del Comitato di attuazione del Piano per l'incremento dell'occupazione operaia mediante la costruzione di case per lavoratori, in sostituzione del dott. Alfredo Fragomeni, chiamato ad altro incarico.

Roma, addì 5 febbraio 1958

Il Ministro: GUI

(920)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1958.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera sita nel comune di Castelsardo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Sassari per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 4 luglio 1956, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia costiera sita nell'ambito del comune di Castelsardo;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Castelsardo;

Riconosciuto che la zona predetta oltre a costituire, con l'abitato comunale, un insieme di notevole valore estetico e tradizionale, forma, nel suo complesso, un quadro di non comune bellezza panoramica visibile dal mare e dalle pubbliche vie;

Decreta:

La zona, sita nel territorio del comune di Castelsardo, così delimitata: da « Cala Ustina » per strada vicinale « Cala Ustina », via Nazionale Castelsardo-Sassari fino al Cimitero, segue la via vicinale di Lu Pozzu fino al rio Lu Pozzu, rio Lu Pozzu fino ai mappali numeri 19, 18, 33, 32, 37, 35, 36, foglio n. 7, includendoli, poi la Nazionale Castelsardo Sassari fino al bivio per Tergu, da qui una perpendicolare fino al mare, e da qui seguendo la costa fino al punto di partenza, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sassari.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari curerà che il comune di Castelsardo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione nella *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 febbraio 1958

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
JERVOLINO

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari

Seduta del 4 luglio 1956

L'anno millenovecentocinquantasei, addì quattro del mese di luglio, alle ore 16,30, si è riunita, nei locali dell'Amministrazione provinciale di Sassari, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali composta dai signori:

1) Figari prof. comm. Filippo, presidente
2) Salinas arch. prof. Renato, sovrintendente ai monumenti della Sardegna, vice presidente
3) Ganadu avv. Lorenzo, membro,
4) Nelis rag. Aldo, membro

e con l'assistenza del segretario sig. Salvatore Atzori, dipendente dell'Amministrazione provinciale,
per discutere sull'istituzione, l'ubicazione e l'estensione di vincoli panoramici interessanti i comuni di Castelsardo, Alghero, Aggius e Calangianus.

Riconosciuta la legalità dell'adunanza, il presidente dichiara aperta la seduta, e la Commissione procede all'esame dei seguenti argomenti:

(*Omissis*).

4) CASTELSARDO - Su proposta del rappresentante del sindaco di Castelsardo si prende in esame la redazione dell'elenco delle località panoramiche di Castelsardo, includendovi la fascia costiera che forma un quadro naturale visibile dal mare e dalle vie pubbliche, e l'abitato di Castelsardo, che costituisce complesso caratteristico di fabbricati sorti in epoche diverse, con grande valore tradizionale.

Si propone, pertanto, il perimetro seguente:

Da « Cala Ustina » per strada vicinale « Cala Ustina », via Nazionale Castelsardo Sassari fino al Cimitero, seguendo la via vicinale di Lu Pozzu, fino al rio Lu Pozzu. Il perimetro prosegue per il rio Lu Pozzu fino ai mappali 19, 18, 33, 32, 37, 35, 36, foglio n. 7 Castelsardo, includendoli. Continua la nazionale sopraindicata fino al bivio per Tergu. Di lì, con perpendicolare, fino al mare. Il perimetro prosegue, indi, lungo le coste fino al punto di partenza.

La Commissione all'unanimità approva la proposta.

(*Omissis*).

Verbale fatto, letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente F. FIGARI

Il segretario. Salvatore ATZORI

(849)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1958.

Nomina dei componenti il Collegio sindacale della Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca Nazionale del Lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, concernente l'istituzione presso la Banca Nazionale del Lavoro di una Sezione speciale per il credito alla cooperazione con personalità giuridica propria e sede in Roma;

Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1948, con il quale è stato approvato lo statuto della predetta Sezione;

Visto l'art. 16 di tale statuto con il quale è stata determinata la composizione del Collegio sindacale della Sezione medesima;

Considerato che in seguito al trasferimento di quote approvate con decreto Ministeriale 30 settembre 1948, la designazione del sindaco effettivo di cui all'art. 16, comma sesto, dello statuto, compete soltanto all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane;

Visto il decreto 1° ottobre 1954, relativo alla nomina dei componenti il citato Collegio sindacale per il triennio 1954 1956;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione di detto organo per il triennio successivo;

Viste le designazioni pervenute;

Decretano:

Sono nominati componenti il Collegio sindacale della Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca Nazionale del Lavoro, per il triennio 1957-1959, i signori:

a) sindaci effettivi:

Mancini dott. Costantino, designato dal Ministero del tesoro;

Benaglia avv. Alberto, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Piccioni dott. Alberto, designato dal Ministero dell'agricoltura e foreste, d'intesa con il Ministero dell'industria e commercio;

Angiolillo dott. Alberto, designato dalla Banca Nazionale del Lavoro;

Testa rag. Garibaldi, designato dall'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane;

b) sindaci supplenti:

Leonelli dott. Claudio, designato dal Ministero del tesoro;

Postiglione dott. Raffaele, designato dal Ministero dell'industria e commercio, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e foreste;

Cetto dott. Aleardo, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1958

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
GUI

Il Ministro per l'industria e commercio
GAVA

(923)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1958.

Costituzione di nuove reti telefoniche urbane in alcuni Comuni della Toscana.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II del Codice stesso, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Vista la Convenzione stipulata in data 17 aprile 1925, approvata con regio decreto 23 aprile 1925, n. 508, abrogata a seguito della stipula della Convenzione in data 27 dicembre 1957;

Vista la Convenzione stipulata in data 27 dicembre 1957, con la Società Telefonica Tirrena (TETI) per la cessione degli impianti telefonici statali e per l'eser-

cizio telefonico pubblico nel territorio della 4ª zona, Convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957;

Vista la domanda 23 ottobre 1950 della predetta Società concessionaria, intesa ad ottenere l'approvazione del progetto tecnico per la istituzione del servizio di teleselezione d'abbonato, per il riordinamento delle reti e delle centrali telefoniche, nell'ambito dei distretti a sistema passo a passo della Toscana;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, circa la approvazione dei citati piani tecnici;

Vista la lettera n. XII/01207/565 AI in data 18 gennaio 1951 del direttore tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici con la quale è stato comunicato, in conformità del predetto parere favorevole del Consiglio di amministrazione, al competente Ispettorato telefonico statale della 4ª zona l'avvenuta approvazione dei ripetuti piani tecnici;

Vista la lettera n. 1251/550 P.T. in data 22 gennaio 1951 indirizzata dall'Ispettorato di zona in parola alla Società TETI per dare partecipazione di detta approvazione;

Considerato che, con tali atti, l'approvazione ministeriale dei piani tecnici venne ritenuta operante a tutti gli effetti tenuto conto della prassi nel passato seguita, per cui, trascorsi i novanta giorni dalla data di ricevimento dei piani tecnici senza che fosse intervenuta alcuna comunicazione da parte del Ministero, questi si dovevano ritenere implicitamente approvati;

Considerato che, di conseguenza, nella suindicata approvazione ministeriale fu ritenuto incluso il distacco, previsto dai piani tecnici di cui trattasi, del territorio dei comuni di: Abetone, Agliana, Altopascio, Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Bibbiena, Bibbona, Borgo a Mozzano, Buggiano, Calenzano, Campi di Bisenzio, Camporgiano, Cantagallo, Capannori, Carmignano, Castel Focognano, Castelfranco di Sopra, Castel San Nicolò, Civitella della Chiana, Coreglia Antelminelli, Cutigliano, Fiesole, Figline Valdarno, Firenzuola, Gallicano, Impruneta, Incisa in Val d'Arno, Larciano, Loro Ciuffenna, Marliana, Marradi, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecarlo, Montemurlo, Montevarchi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pian di Scò, Piazza al Serchio, Pieve a Nievole, Pieve Fosciana, Piteglio, Ponte Buggianese, Porcari, Pratovecchio, Rignano sull'Arno, Rufina, Scandicci, Serravalle, Sesto Fiorentino, Stia, Tavernelle Val di Pesa, Terranova Bracciolini, Tizzana, Uzzano, Vaglia e Villa Basilica e delle frazioni: Badia Prataglia, Leccio, Malmantile, Pracchia e Quercianella dalle preesistenti reti urbane e la costituzione nei Comuni e nelle frazioni stesse di reti autonome, secondo il principio generale fissato dall'art. 213 del Codice postale e delle telecomunicazioni, per il quale la rete urbana deve comprendere, di regola, il territorio di un solo Comune e può estendersi entro un raggio massimo di 10 km. dal centro;

Visto peraltro che su ricorso giurisdizionale del sindaco del comune di Scandicci e di altri, la 6ª Sezione del Consiglio di Stato, con decisione 9 gennaio 1957, ha affermato il principio che l'approvazione generica o implicita, mentre può ammettersi per i provvedimenti che concernono l'organizzazione tecnica del servizio, non può essere invece adottata per quei provvedimenti che comportano modificazione delle reti urbane, quali ripartizioni amministrative e tariffarie, e che, quindi, la Amministrazione, per poter autorizzare il distacco del territorio del comune di Scandicci dalla rete urbana di Firenze per costituire una rete telefonica autonoma, avrebbe dovuto ammettere un provvedimento esplicito e motivato;

Vista la domanda in data 15 giugno 1957 della Società TETI intesa ad ottenere, in seguito alla suddetta decisione del Consiglio di Stato, l'autorizzazione al distacco delle preesistenti reti e alla costituzione di reti autonome nei Comuni e frazioni suindicate;

Vista la deliberazione in data 12 febbraio 1958 del Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni il quale ha confermato il parere di doversi aderire alla domanda anche per ogni effetto conseguenziale dell'organizzazione del servizio e dell'adeguamento tariffario, avuto riguardo alla convenienza di favorire la diffusione del servizio in relazione alle accresciute disponibilità del nuovo impianto;

Ritenuto che il provvedimento relativo alla costituzione delle reti telefoniche autonome nei Comuni e nelle frazioni sopracitate, risponde ad indubbie prevalenti ragioni di pubblico interesse, in quanto:

a) nel piano di ammodernamento generale degli impianti telefonici della Toscana sono state progettate quelle necessarie trasformazioni per rendere i medesimi impianti idonei alla introduzione della teleselezione d'abbonato, ossia della possibilità agli abbonati di svolgere direttamente il servizio interurbano, chiamando automaticamente gli abbonati lontani dal proprio apparecchio, senza l'intervento delle telefoniste;

b) la costituzione delle reti telefoniche autonome nei Comuni e nelle frazioni sopracitate favorisce fortemente l'incremento della utenza telefonica per la conseguente notevole diminuzione dei contributi alle spese di impianto e dei canoni relativi.

Riconosciuta pertanto l'opportunità di dare la formale autorizzazione ai provvedimenti di cui trattasi, con espressa sanatoria di quelli già eseguiti da parte della Società concessionaria nei Comuni interessati in base alla summenzionata approvazione dei piani tecnici;

Considerato peraltro che i territori dei comuni di Scandicci, Bagno a Ripoli, Pieve a Nievole, Uzzano e Pratovecchio hanno il proprio perimetro abitato ad una distanza minima dai perimetri abitati rispettivamente di Firenze, Montecatini, Pescia e Stia inferiore ad 1 km. e che pertanto a norma dell'art. 22 comma quarto della Convenzione stipulata il 27 dicembre 1957 approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957 debbono essere inclusi nella rete urbana del Comune finitimo scelto come sede di « Centro di rete urbana » e che per tale riunificazione occorrerà alla Società concessionaria un congruo lasso di tempo per i necessari adattamenti degli impianti;

Decreta:

Art. 1.

In relazione all'avvenuta approvazione dei piani tecnici presentati dalla Concessionaria TETI in data 23 ottobre 1950, è autorizzata la costituzione di nuove reti urbane nei comuni di: Abetone, Agliana, Altopascio, Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Bibbiena, Bibbona, Borgo a Mozzano, Buggiano, Calenzano, Campi Bisenzio, Camporgiano, Capannori, Carmignano, Castel Focognano, Castelfranco di Sopra, Castel San Nicolò, Civitella della Chiana, Coreglia Antelminelli, Cutigliano, Fiesole, Figline Valdarno, Firenzuola, Gallicano,

Impruneta, Incisa in Val d'Arno, Larciano, Loro Ciuffenna, Marliana, Marradi, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecarlo, Montemurlo, Montevarchi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pian di Scò, Piazza al Serchio, Pieve a Nievole, Pieve Fosciana, Piteglio, Ponte Buggianese, Porcari, Pratovecchio, Rignano sull'Arno, Rufina, Scandicci, Serravalle, Sesto Fiorentino, Stia, Tavernelle Val di Pesa, Terranova Bracciolini, Tizzana, Uzzano, Vaglia e Villa Basilica e nelle frazioni di: Badia Prataglia, Leccio, Malmantile, Pracchia e Quercianella ed il relativo distacco dalle preesistenti reti.

E' concessa sanatoria nei riguardi dei provvedimenti già eseguiti dalla TETI, dopo l'approvazione dei suddetti piani tecnici.

Art. 2.

Non appena i lavori di riadattamento degli impianti lo consentiranno, e comunque non oltre il 1° aprile 1958 i territori dei comuni di Scandicci e di Bagno a Ripoli dovranno essere inclusi nella rete urbana di Firenze, quello di Pieve a Nievole nella rete urbana di Montecatini, quello di Uzzano nella rete urbana di Pescia e di quello di Pratovecchio nella rete urbana di Stia.

Roma, addì 15 febbraio 1958

Il Ministro: MATTARELLA

(921)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1958.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa di consumo « Tramvieri milanesi », con sede in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria eseguita alla Cooperativa di consumo « Tramvieri milanesi », con sede in Milano, dalle quali emerge che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lett. *B*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Cooperativa di consumo « Tramvieri milanesi », con sede in Milano, costituita con atto 4 ottobre 1945 del notaio Pietro Misseau, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

L'avv. Giuseppe Silenzi è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1958

Il Ministro: GUI

(939)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Avviso di rettifica

Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 7 ottobre 1957:

1) a pag. 4, n. 86, leggasi: « Atostrept » in luogo di « Atostrep »;

2) a pag. 5, n. 133, leggasi « Bipenicillina » in luogo di « Biopenicillina »;

3) a pag. 14, numeri 503 e 504, ed a pag. 15, numeri 505 e 506, sotto le voci « officina di produzione » e relativa « sede », leggasi, rispettivamente « Merck e Co., Inc. » e « Rahway, U.S.A. », in luogo di « id. » e « Milano ».

(933)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Abilitazione di Aziende di credito

Si rende noto che, con decreti Ministeriali in data 20 febbraio 1958, la Banca Cuneese Lamberti, Meinardi e C., la Banca G. Coppola di A. Coppola, la Banca Mobiliare Piemontese, la Banca Agricola Mantovana, la Banca Popolare di Sondrio, la Banca Popolare di Tortona (Alessandria), la Cassa di Risparmio di Genova, la Cassa di Risparmio di Ravenna e la Cassa di Risparmio di Vigevano (Pavia) sono state abilitate a compiere le operazioni su titoli di Debito pubblico, previste dall'art. 10 della legge 12 agosto 1957, n. 752.

Il direttore generale: SCIPIONE

(934)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

L'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 13 febbraio 1958, relativo al ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal sig. Palermi Angelo già Versari, deve intendersi rettificato nel senso che il ricorso stesso è stato accolto e non respinto con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 aprile 1956, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1956, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 327.

(938)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 44

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 febbraio 1958

1 Dollaro USA	624,815
1 Dollaro canadese	637,50
1 Franco svizzero lib.	145,795
1 Corona danese	90,34
1 Corona norvegese	87,36
1 Corona svedese	120,315
1 Fiorino olandese	164,435
1 Franco belga	12,526
100 Franchi francesi	148,17
1 Franco svizzero acc.	142,38
1 Lira sterlina	1748,25
1 Marco germanico	148,525
1 Scellino austriaco	23,992

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Potenza.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica

Visto il decreto del Prefetto di Potenza in data 14 novembre 1953 n. 21959, con cui è stato indetto il concorso per il conferimento del posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi,

Visto il decreto Alto commissariale 21 febbraio 1955 n. 340 3/13353, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto,

Vista la proposta, in data 8 gennaio 1958 del Prefetto di Potenza, con la quale viene rappresentata la necessità di sostituire il prof Giulio Buogo collocato a riposo, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice

Decreta

In sostituzione del prof Giulio Buogo è nominata componente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Potenza la dott ssa Mancaruso Angiola, direttrice del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Catanzaro

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 17 febbraio 1958

L'Alto commissario. MOTT

(927)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso a sei posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Coltivazioni tabacchi », della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico predetto;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo successivo, registro n. 3 Finanze, foglio n. 143, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante benefici a favore degli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, recante benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni,

Visto il regio decreto legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra,

Visto il regio decreto legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18,

Visto il regio decreto legge 21 agosto 1937, n. 1542 recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1,

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente l'aumento del limite massimo di età per i capi di famiglie numerose, partecipanti a pubblici concorsi,

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi,

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43,

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante l'estensione, in quanto applicabili, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra,

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, che dispone la soppressione dell'Unione fascista delle famiglie numerose e fissa i criteri per stabilire la qualifica di capo di famiglia numerosa,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione,

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano,

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1945, n. 155, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati,

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615 sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n 1815, che estende i benefici di cui al l'art 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n 404, che prevede, tra l altro, l'aumento dei limiti di età per i perseguitati politici e razziali, partecipanti a pubblici concorsi,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra,

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci,

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sulla applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra,

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato, con modificazioni, con legge 23 febbraio 1952, n 93, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale,

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato,

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato e le successive norme integrative di attuazione ed interpretazione, emanate con le leggi 5 giugno 1951, n 376, e 4 aprile 1953 n 240,

Visto l'art 17 del decreto-legge 7 maggio 1948, n 1172, convertito, con modifiche, nella legge 24 giugno 1950, n 465, riguardante l'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione a pubblici concorsi nelle Amministrazioni dello Stato degli assistenti universitari ordinari, straordinari, volontari ed incaricati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto dèl Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n 212, concernente le norme per la estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima o dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine,

Vista la legge 3 giugno 1950, n 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n 1176,

Vista la legge 15 luglio 1950, n 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione, previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine,

Vista la legge 24 luglio 1951, n 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra,

Vista la legge 1° ottobre 1951, n 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra,

Vista la legge 4 marzo 1952, n 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi,

Vista la legge 23 marzo 1952, n 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè dei congiunti dei caduti in guerra,

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano, nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia, il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n 1180,

Vista la legge 24 febbraio 1953, n 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio,

Vista la legge 16 aprile 1953, n 409, che prevede, tra l'altro, l'elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I R C.E), che partecipi a pubblici concorsi,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n 492, che prevede l'esenzione dal bollo per i candidati indigenti,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali,

Vista la legge 9 agosto 1954, n 654, che, fra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi di guerra agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953,

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, che reca provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana,

Vista la legge 10 marzo 1955, n 96, che reca provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti,

Visto l'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265, che reca norme concernenti il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n 767, concernente il conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale in attività di servizio, modificato col decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 7,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme,

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato in data 3 dicembre 1957, con la quale sono stati determinati il titolo di studio ed i programmi di esami per il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a sei posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico — branca « Coltivazioni tabacchi » — della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

A' termini dell'art. 10 del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, dal detto concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1 gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, della laurea in scienze agrarie.

Gli aspiranti che abbiano conseguito la predetta laurea dopo la entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono, inoltre, essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di agronomo, rilasciato a norma del regio decreto 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni e dell'art. 7 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Il diploma di abilitazione all'esercizio professionale non è richiesto quando la laurea sia stata conseguita entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, innanzi citato.

Art. 3.

Per partecipare al concorso di cui al precedente art. 1 gli aspiranti, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso, debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentaduesimo.

Il suddetto limite massimo di età è elevato:

A) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti, dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

C) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 78;

D) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) al 18 giugno 1953;

c) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite massimo di età è inoltre elevato fino a quarantacinque anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui al precedente comma assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella allegato *B* al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, e per quelli di ruolo aggiunto.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

La domande di ammissione al concorso indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte su carta da bollo da lire 200 (vedasi l'allegato schema esemplificativo), dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, piazza Mastar n. 11, Roma, entro e non oltre il termine di giorni trenta a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che dànno diritto alla elevazione del suddetto limite);

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione,

la lingua straniera (francese, inglese o tedesco) nella quale gli aspiranti intendano eventualmente sostenere la prova facoltativa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I requisiti prescritti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla ripetuta Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art 9

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè, per comprovare l'eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facolta di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreché siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6 i seguenti documenti

A) titolo di studio:

diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio e dell'abilitazione prescritti nel precedente art 2

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potra essere rilasciato

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269,

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L 100 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato e nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano dall'ufficiale di stato civile di tale Comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare, legalizzato dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate,

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge,

D) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno,

E) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso e obbligatoria, conterra la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi,

F) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica

Il predetto documento non puo essere sostituito con il certificato penale,

G) certificato su carta bollata da L 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato e di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art 3 della legge 3 giugno 1950, n 375 e dell'art 3 della legge 24 febbraio 1953, n 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacita lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumita dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti

L'Amministrazione ha facolta di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

H) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare.

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L 200 rilasciato dall'autorità militare competente

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti,

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare·

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto. certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitanerie di porto competente

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo,

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati

assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva,

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto,

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici,
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

Art 8.

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art 6:

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata da lire 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6,
2) titolo di studio,
3) certificato medico

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti

1) titolo di studio,
2) estratto dell'atto di nascita,
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L 100,

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n 202860/od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina,

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, in bollo da L 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale della Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido,

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948,

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art 2 — terzo comma — della legge 10 marzo 1955, n 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art 8 ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142,

g) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nella precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di 1ª categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione,

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presi-

dente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra,

r) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta bollata da L 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

s) i concorrenti gia appartenenti al sopresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I R C E) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art 6, da cui risulti che al 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L 100, dell'autorità militare;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art. 11.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale e verterà sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale, nonchè di un trentesimo del punto riportato nelle prove facoltative di lingua straniera, classificate con almeno sei decimi.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I — capo II — del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

La graduatoria del concorso di cui al presente decreto sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizioni dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale - Parte II - dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al coefficiente 271 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto Ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art 10 - terzo comma - del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art 15.

Ai vincitori del concorso i quali provengono da altri ruoli di personale statale, compete, durante il periodo di prova, il trattamento economico previsto dall'art. 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori che provengono dal personale impiegati non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n 207.

Art. 16.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto e sarà loro corrisposta, inoltre, una somma pari al doppio decimo del costo del relativo biglietto

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì, 15 gennaio 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1958
Registro n 1 *Monopoli, foglio* 173. — TAFURI

PROGRAMMA DELL'ESAME

PROVE SCRITTE

Parte prima

Botanica. — Morfologia e anatomia delle piante, la materia vivente e la sua organizzazione elementare Tessuti. Struttura degli organi e funzioni generali del corpo delle piante superiori Fisiologia della nutrizione, della respirazione, dell accrescimento, della riproduzione (sessuale e asessuale) e della germinazione Movimenti delle piante Genetica Ereditarietà e variabilita Ibridismo Sistematica delle piante.

Patologia vegetale — La malattia nella sua essenza e nelle sue cause Malattie non parassitarie. Malattie parassitarie Autotrofismo ed eterotrofismo, saprofitismo, parassitismo (occasionale, facoltativo e obbligato). Simbiosi mutualistica Essenza del parassitismo Diffusione dei germi nell'aria e nel terreno Condizioni che favoriscono il contagio Resistenza attiva e resistenza passiva Principali malattie delle piante coltivate prodotte da virus, batteri, funghi e fanerogame parassite Mezzi di lotta chimici, fisici, biologici e colturali I principali parassiti animali delle piante coltivate danni che producono e mezzi di lotta

Parte seconda

Chimica agraria — Composizione della litosfera e dell'atmosfera La genesi del terreno agrario I processi pedogenetici fattori della disgregazione e della decomposizione Decomposizione dei principali tipi di rocce La frazione colloidale del terreno agrario Costituzione dell'argilla Costituzione fisicomeccanica del suolo Metodi per l'analisi fisico meccanica Struttura del terreno agrario Dinamica dell acqua nel terreno Il potere di assorbimento e lo scambio delle basi Reazione del terreno Correzione dei terreni acidi ed alcalini Il potere tampone Classificazione e pedogenesi dei principali tipi di terreno Microbiologia del terreno La fertilizzazione del suolo teoria ed applicazione delle concimazioni Classificazione dei concimi Preparazione industriale dei concimi azotati e fosfatici I concimi potassici I concimi complessi minerali Il letame preparazione e composizione Il fenomeno vitale e le condizioni fondamentali della vita Fisiologia cellulare e rapporti tra colloidismo e funzionamento della cellula vivente La composizione dei vegetali Assunzione ed ascesa dell'acqua Pressione radicale. Assunzione dei principali minerali Il processo fotosintetico Proprietà e costituzione della clorifilla Ipotesi sul meccanismo delle fotosintesi La respirazione e il suo meccanismo Nutrizione azotata Fissazione simbiotica e non simbiotica dell'azoto organico Nitrificazione e denitrificazione Ciclo dell azoto Gli altri elementi indispensabili alla nutrizione vegetale e loro funzione Germinazione e maturazione Gli elementi oligodinamici Fermenti e fermentazioni Metabolismo delle sostanze minerali, dei lipidi, delle sostanze azotate Traslocazione dei soluti Sviluppo e crescita delle piante Degradazione della sostanza organica. Le principali sostanze organiche dei vegetali: glucidi, lipidi, protidi, cere, steroli, pigmenti, carotinoidi, alcaloidi, terpeni, tannini, acidi vegetali, enzimi, vitamine, fitormoni e loro azione Tecnica e processi biochimici dei principali prodotti nelle industrie agrarie.

Parte terza

Agronomia — Il clima: temperatura, luce, acqua. Cause modificatrici del clima, difesa delle avversità meteoriche.

Il terreno agrario: formazione, stratigrafia, struttura, porosità, plasticita, coesione, permeabilità, ecc.

Capacità idrica Capillarità. Preparazione del terreno: disboscamento, spietramento, fissazione dei terreni mobili. Aumento dello spessore del terreno: dissodamento, ripulitura, ravagliatura.

Le lavorazioni scopi e natura dei lavori, lavori profondi, normali e superficiali.

Funzioni di abitabilità del terreno, azione della massa, della sofficità del calore Condizioni igieniche del terreno. Correzioni ed ammendamenti dei terreni difettosi. Risanamento dei terreni umidi Sistemazione dei terreni. Irrigazione: effetti e scopi. Tipi di irrigazione Tecnica.

Aridocoltura: debbio, sovescio, siderazione. Concimi e concimazione Tecnica delle concimazioni Sementi e semina-zione. Moltiplicazione organica delle piante Scopi e pratica degli innesti Consociazioni Avvicendamento delle colture: rotazione agraria, tipi di rotazione e relativo impianto Colture preparatrici, miglioratrici e depauperatrici Miglioramento delle piante agrarie. Le erbe infestanti. Climatologia e meteorologia agraria

Tecnica della coltivazione Maturazione, raccolta e conservazione del prodotto delle principali piante coltivate

Topografia e costruzioni rurali: sistemi di rilevamento dei terreni Attrezzi e strumenti. Planimetria Altimetria. Tacheometria Rilevamento celerimetrico.

Costruzioni rurali: materiali da costruzione. Strutture e criteri costruttivi dei fabbricati rurali.

Meccanica agraria — Motori agricoli Macchine per la lavorazione del terreno, per la semina, per la raccolta. Trasporti agricoli

Nozioni di economia agraria e di estimo — I fattori economici L'azienda agraria Gli imprenditori concreti reddito netto e reddito globale. Il bilancio aziendale La proprietà tecnica e le sue forme Prezzi e mercati. Tributi e contributi. Economia dei miglioramenti fondiari, del bestiame, delle macchine, dei fertilizzanti Conti colturali. Metodi di stima e contabilità agraria.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano, proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o piu delle lingue (francese, tedesca, inglese) che il candidato avra dichiarato di conoscere, nella domanda di ammissione al concorso.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie delle prove scritte e sarà integrata con domande su istituzioni di diritto privato (dei beni demaniali della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio, del possesso, dell'azione di nuova opera e di danno temuto, concetti generali sui contratti: della vendita e della permuta, varie forme di società commerciali).

Roma, addì 15 gennaio 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA
da inviarsi su carta da bollo da L 200 alla:

Direzione generale dei Monopoli di Stato - Direzione centrale affari generali e personale.
Piazza Mastai n. 11 - ROMA

Il sottoscritto . . . . ,
nato a . . . . . (provincia di . . .) il . . .
(1) . . . . . . e residente in . . . .
(provincia . . . . . .) via . . . . . . n. . .
chiede di essere ammesso al concorso a . . posti di consigliere tecnico - branca « Coltivazioni tabacchi » nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elet-

torali nel Comune di . . . . . . (2), di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso della laurea in scienze agrarie conseguita presso l'Università di . . . . in data . . . . (4) e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . (5) . . (6) .
Il sottoscritto chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova facoltativa di lingua .
Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . ., li . . . 1958

Firma . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . .

Visto, per l'autenticità della firma del sig. . . . . (7) . . . . . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato, militarizzato od assimilato, partigiano combattente, deportato dal nemico, profugo delle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa,

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato ed invalido per servizio militare o civile,

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

dipendente dall'I R C E alla data del 18 giugno 1953, colpito da leggi razziali,

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali,

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa

(4) Gli aspiranti dovranno dichiarare di essere in possesso del diploma di abilitazione all esercizio professionale oppure di aver titolo all'abilitazione provvisoria

(5) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile

(6) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego

(7) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(869)

PREFETTURA DI COMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il proprio decreto n 9317 del 13 marzo 1957, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1956;

Visto il successivo decreto n. 9317 del 31 agosto 1957, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Letti i verbali dei lavori della suddetta Commissione e la graduatoria finale;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como alla data del 30 novembre 1956:

N.	Nominativo		Punti
1.	Dolcini Giovanni	punti	59,616
2.	Fasola Eugenio	»	59,310
3.	Cirillo Francesco	»	58,778
4.	Soldini Gian Luigi	»	57,219
5.	Bazzi Giuseppe	»	57,102
6	Maggioni Gaetano	»	56,683
7	De Gregorio Vincenzo	»	56,374
8.	Vincenzi Giovanni	»	55,652
9	Rossini Giusto	»	55,424
10.	Romanelli Elio	»	55,385
11	Maggioni Giuseppe	»	55,383
12	Bianchi G Battista	»	55,003
13.	Persicalli Manfredo	»	54,650
14	Bassi Achille	»	54,640
15	Cavallini Giacomo	»	54 622
16	Cella Sergio	»	54,296
17.	Viazzoli Elvezio	»	53,800
18	Capiluppi Augusto	»	53 435
19	Frigerio Giuseppe	»	52,846
20	Grassi Gian Piero	»	52 420
21	Cavallini Giulio	»	52 380
22	Lain Vinicio	»	52,037
23	Tettamanzi Faliero	»	52,022
24	Pascoli Raffaele	»	51 990
25	Ferlini Sergio	»	51,947
26	Arcellaschi Aldo	»	51,692
27	Fongo Giuseppe	»	51 618
28	Pandozy Salvatore	»	51,503
29.	Calderazzo Aldo	»	51,474
30	Castano Emilio	»	51,445
31	Maurelli Aldo	»	51,360
32	Carrara Domenico	»	51,356
33	Foracchia Arturo	»	51 220
34	Bianchi Giovanni	»	50,823
35	Panza Angelo	»	50,788
36	Gatti Gregorio	»	50,713
37	Ferrari Nicolino	»	50 610
38	Quadrani Domenico	»	50 605
39	Paracchi Zaverio	»	50,523
40	Micconi Virginio	»	50 220
41	Enicanti Enrico	»	50 130
42	Pittorelli Giancarlo	»	49,976
43	Pozzi Renzo	»	49 842
44	Zocchia Giuseppe	»	49 829
45	Meli Paolo	»	49,600
46	Zappa Bruno	»	49 592
47	De Matteis Pasquale	»	49,545
48	Santelli Virginio	»	49 234
49	Formenti Franco	»	49 214
50	Jannaccone Alberto	»	49 135
51	Borlenghi Vasco	»	49 069
52	Bianchi Marco	»	49 052
53	Jannaccone Umberto	»	48,806
54	Manciucca Oliviero	»	48 754
55	Tischler Alfredo	»	48 720
56	Bonera Ernesto	»	48,641
57	Sironi Alberto	»	48,572
58	Elli Italo	»	48,514
59	Fini Dino	»	48,237
60	Paltrinieri Jorio	»	48,200
61.	Cerati Aldo	»	48,090
62.	Altafini Ugo	»	48,040
63	Rossi Gian Battista	»	48 016
64.	Petreni Rinaldo	»	48,004
65.	Rossi Francesco	»	47,870
66	Veneziani Alberto	»	47 689
67	Cadario Fernando Antonio	»	47,600
68.	Gabasio Delfino	»	47,572
69.	Agradi Carlo	»	47,552
70	Milani Pietro	»	47,315
71.	Bottura Gianni	»	47,307
72	Bianchi Benvenuto	»	47,229
73	Pizzi Lizzardo	»	47 112
74.	Enicanti Leonardo	»	47,092
75.	Cilli Luigi	»	47,080
76.	Guastella Giuseppe	»	46,889
77.	Jemmi Artemisio	»	46,887
78.	Paleari Giuseppe	»	46,872

79	Bonazzola Giuseppe	punti	46,722
80.	Tagliazucchi Alessandro	»	46,668
81.	Aguzzani Aristide	»	46,615
82.	Nicoli Walter	»	46,590
83.	Toffolo Giancarlo	»	46,512
84.	Pirone Gaetano	»	46,282
85.	Mancini Claudio	»	46,240
86	Bausone Franco	»	46,161
87.	Poerio Francesco	»	46,142
88	Rabaioli Pietro	»	46,077
89	Cortese Carmelo	»	45,586
90	Ceresa Ferruccio	»	45,500
91	Giudici Italo	»	45,378
92.	Agosti Giuseppe	»	45,282
93	Pricca Elio	»	45,262
94.	Naldi Bruno	»	45,065
95	Parziale Alfredo	»	44,956
96	Monforte Mariano	»	44,861
97	Panigada Vittorio	»	44,827
98	Negri Sandro	»	44,500
99	Ciocca Francesco	»	44,327
100	Tubino Agostino	»	44,311
101	Lacimiati Sergio	»	44,247
102	Carlotto Luigi Battista	»	44,218
103	Marelli Lucio	»	44,154
104	Rampo Luigi	»	44,039
105	Rossi Gian Carlo	»	44 000
106	Stucchi Giovanni	»	43,981
107	Bonasia Alberto	»	43,951
108	Marangon Tarcisio	»	43,862
109	Vicini Giuseppe	»	43,804
110	Nava Carlo	»	43,786
111	Poletti Domenico	»	43,738
112	Principi Geremia	»	43,718
113	Villa Paolo	»	43,643
114	Scotti Remo	»	43,621
115	Bruno Domenico	»	43,409
116	Viganò Gianfranco	»	43,100
117	Zannier Renato	»	42,846
118	Piazza Camillo	»	42,840
119	Barcellini Orazio	»	42,589
120	De Maria Cristoforo	»	42,400
121	Grazi Tito Vezio	»	42,307
122	Poletti Franco	»	42,100
123	Mantoan Gianfranco	»	42 —
124	De Silvestri Silvestro	»	42 —
125	Forte Pier Luigi	»	41,746
126	Solimeno Gennaro	»	41,500
127	Masotto Gian Battista	»	41,409
128	Ocello Michele	»	40,036
129	Righetti Giovanni	»	39,912
130	Bazzani Amedeo	»	36,500

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni sedi delle condotte poste a concorso

Como, addì 31 gennaio 1958

Il prefetto: JANNONI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il proprio decreto n 9317 del 13 marzo 1957, con cui venne indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1956;

Visto il proprio decreto n 5384/3 del 31 gennaio 1958, con cui si approva la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei,

Lette le preferenze segnate dai concorrenti in ordine alle condotte messe a concorso,

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso per la condotta medica, a fianco di ciascuno segnata:

Dolcini dott. Giovanni: Cabiate;
Fasola dott Eugenio: Lomazzo-Cirimido;
Cirillo dott. Francesco: Mozzate:
Soldini dott. Gian Luigi: Monticello Brianza;
Bazzi dott Giuseppe Cesana Brianza-Bosisio Parini-Suello-Pusiano;
Maggioni dott Gaetano Barzano Cremella-Sirtori-Viganò;
Vincenzi dott Giovanni Pellio Intelvi-Laino-Ponna,
Rossini dott Giusto. Colle Brianza-Castello Brianza,
Romanelli dott Elio: Esino Lario

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Como e dei Comuni sedi delle condotte messe a concorso.

Como, addì 5 febbraio 1958

Il prefetto: JANNONI

(804)

PREFETTURA DI ROVIGO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il proprio decreto n. 12701/3ª San, in data 17 maggio 1956, con il quale veniva indetto un concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di medico condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1955,

Visti i propri decreti n 33047/3ª San, in data 3 aprile 1957 e n. 14019/3ª San, in data 3 giugno 1957, di ammissione di centodue candidati al concorso di cui innanzi,

Visti gli atti e i verbali della Commissione esaminatrice costituita con proprio decreto n 33047/3ª San., in data 28 dicembre 1956 e modificato in data 24 gennaio 1957,

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni,

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a quindici posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo alla data del 30 novembre 1955:

1.	Becker dott. Pietro	punti	55,10	su 100
2.	Cabianca dott. Giorgio	»	50,48	»
3	Ravara dott. Bruno	»	50,27	»
4.	Quattrocchi-Salvo dott. Francesco	»	48,44	»
5	Zennaro dott Orlando	»	48,25	»
6.	Prosdocimi dott. Francesco	»	47,82	»
7.	Chiaratti dott. Tonino	»	47,45	»
8	Ruffini dott. Mario	»	47,13	»
9.	Pedrini dott Paolo	»	46,58	»
10	Ravagnani dott. Casimiro	»	45,48	»
11.	Boccato dott. Giovanni	»	45,45	»
12.	Melega dott Luigi	»	45,27	»
13	Duner dott Mario	»	45,21	»
14.	Culatti dott. Ferruccio	»	44,90	»
15	Ferrari dott Giuseppe	»	44,70	»
16	Mari dott Guido	»	44,69	»
17.	Rasia dott Severino	»	44,58	»
18.	Cavazzini dott Gianangelo	»	44,50	»
19	Sanesi dott Sestilio	»	44,45	»
20	Rossetto dott Antonio	»	44,33	»
21.	Ripoli dott Renzo	»	44,03	»
22	Broglio dott. Adelchi	»	44,01	»
23.	Mazzoni dott. Ferdinando	»	43 95	»
24	Andreotti dott Bernardo	»	43,93	»
25.	Cortella dott Guidantonio	»	43,70	»
26	Zappala dott. Ennio	»	43,59	»
27.	Susanna dott Luigi	»	43,58	»
28.	Chiorboli dott Luigi	»	43 57	»
29.	Vallini dott Luigi	»	43,32	»
30.	Losi dott. Giorgio	»	43,24	»
31.	Altafini dott Ugo	»	43,22	»
32.	Borsetto dott Ottorino	»	42,89	»
33.	Mantovani dott. Ginaldo	»	42,79	»
34.	Zambolin dott Pietro	»	42,68	»
35.	Cristiani dott Eugenio	»	42,66	»
36.	Paparella dott. Giorgio	»	42,65	»
37.	Viaro dott. Alberto	»	42,64	»

38. Ganzarolli dott. G. Battista . . punti 42,38 su 100
39 Ferlini dott. Giovanni . . . . . » 41,72 »
40 Sandoli dott. Mario . . . . » 41,70 »
41 Bozzolan dott. Giacomo . . . . » 41,60 »
42 Poletti dott. Giorgio . . . . . » 41,58 »
43. Manessi dott. Nicola . . . . » 41,36 »
44 Cristalli dott. Giorgio . . . . . » 41,18 »
45 Alberti dott. Italo . . . . . » 41,17 »
46 Melon dott. Ivo . . . . . . » 41,15 »
47. Bertazza dott Antonio . . . . » 40,60 »
48 Bucci dott. Virginio . . . . . » 40,47 »
49 Milillo dott. Vitantonio . . . . » 40,28 »
50. Tomasi dott Jorio . . . . . » 40,20 »
51 Boni dott. Guido . . . . . . » 40,10 »
52 Pavan dott. Giuseppe . . . . . » 39,74 »
53 Vertuani dott Walter . . . . . » 39,70 »
54 Marchetti dott. Umberto . . . . » 39,40 »
55. Nizzoli dott. Adriano . . . . . » 39,38 »
56 Ciccone dott Nino . . . . . » 39,26 »
57 Degani dott. Giovanni . . . . . » 39,15 »
58. Lavorato dott. Alfonso . . . . » 39,08 »
59 La Gorga dott. Nicola . . . . . » 39,01 »
60 Schiavi dott. Rino . . . . . . » 38,90 »
61. Ferlini dott. Sergio . . . . . » 37,82 »
62 Di Maio dott Angelino . . . . » 37,68 »
63 Osti dott. Antonio . . . . . » 37,60 »
64 Avanzi dott. Giuseppe . . . . . » 37,25 »
65 Bruschetta dott. Tullio . . . . » 37,23 »
66 Nalin dott Eugenio . . . . » 37,19 »
67 Palato dott Diader Antonio . . . » 37,08 »
68 Carbonin dott. Danilo . . . . . » 37,03 »
69 Beltrame dott Bruno . . . . . » 36,91 »
70 Vincenti dott Enzo . . . . . » 36,41 »
71 Lucianò dott. Bruno . . . . . » 35,79 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Rovigo e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rovigo, addì 3 gennaio 1958

Il prefetto: SCOLARO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il proprio decreto, pari numero, in data 3 gennaio 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1955,

Ritenuto che le condotte sanitarie messe a concorso riguardano le seguenti sedi:

1) Badia Polesine (frazione Villa d'Adige);
2) Castelnovo Bariano (frazione San Pietro Polesine);
3) Contarina (1ª condotta),
4) Frassinelle Polesine (condotta unica);
5) Gaiba (condotta unica);
6) Gavello (condotta unica);
7) Giacciano con Baruchella (1ª condotta);
8) Lendinara (1ª condotta),
9) San Bellino (condotta unica);
10) Porto Tolle (frazione Donzella);
11) Rovigo (frazione Concadirame);
12) Stienta (condotta unica),
13) Taglio di Po (1ª condotta),
14) Trecenta (2° reparto frazione Sariano);
15) Villadose (condotta unica);

Ritenuto che tra i candidati idonei risulta l'invalido di guerra dott. Schiavi Rino, il quale, giusta il disposto dell'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, ha diritto alla precedenza assoluta ed alla assegnazione di una delle condotte messe a concorso tra quelle esistenti in Comuni a « condotte plurime »,

Considerato che dagli accertamenti effettuati, agli effetti dell'applicazione della citata legge, e tenuto, altresì, conto dell'ordine di preferenze indicate dal predetto candidato circa le sedi, è risultato che il comune di Taglio di Po, che ha tre condotte mediche, di cui nessuna coperta da invalidi di guerra o per servizio, ha l'obbligo della assunzione del dott. Rino Schiavi,

Viste le domande presentate dagli altri candidati con la indicazione delle sedi in ordine di preferenza,

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvati con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375 ed il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n 1176,

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Becker dott Pietro: Lendinara (1ª condotta);
2) Cabianca dott. Giorgio: Castelnovo Bariano (frazione San Pietro Polesine);
3) Ravara dott Bruno: Contarina (1ª condotta);
4) Quattrocchi-Salvo dott. Francesco: Rovigo (frazione Concadirame);
5) Zennaro dott. Orlando: Badia Polesine (frazione Villa d'Adige),
6) Prosdocimi dott. Francesco: Villadose (condotta unica),
7) Chiaratti dott Tonino: Gavello (condotta unica);
8) Ruffini dott. Mario: Giacciano con Baruchella (1ª condotta),
9) Pedrini dott. Paolo: Porto Tolle (frazione Donzella);
10) Ravagnani dott Casimiro: Gaiba (condotta unica);
11) Boccato dott. Giovanni: Stienta (condotta unica);
12) Melega dott. Luigi: San Bellino (condotta unica);
13) Duner dott. Mario: Frassinelle Polesine (condotta unica);
14) Culatti dott. Ferruccio: Trecenta (frazione Sariano);
15) Schiavi dott. Rino, invalido di guerra: Taglio di Po (1ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rovigo, addì 23 gennaio 1958

Il prefetto: SCOLARO

(806)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.